

Provincia di Pordenone

Regolamento per la concessione di contributo economico a famiglie con nuovi nati

delibera n

Art.1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini definitivamente adottati, residenti nel Comune di ERTO E CASSO, allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostentamento della spesa in relazione a nuove nascite in attuazione dei principi statutari e dell'art. 31 della Costituzione. A tal fine, per "famiglia" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti".

Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo.

1. Il contributo verrà erogato a partire dalle nascite avvenute dal 1° gennaio 2018 o dalle adozioni perfezionate a decorrere da tale data.

2. Possono beneficiare del contributo coloro che posseggano i seguenti requisiti:

a. residenza di uno dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di ERTO E CASSO da almeno due anni precedenti la data di nascita/adozione del bambino (anche non continuativa);

b. situazione del nucleo familiare I.S.E.E. non superiore ad Euro 30.223,00 in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

3. I beneficiari del contributo devono mantenere la residenza nel Comune di ERTO E CASSO per almeno due anni.

Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione

1. L'entità del contributo consiste in un importo di Euro 2.000,00 per ciascun nuovo nato da erogare , su presentazione di apposita istanza, per il 50% al momento della nascita e per il 50% due anni dopo, qualora persista la residenza del nuovo nato e di almeno un genitore nel Comune di Erto e Casso.

2. La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità previste nel bilancio di previsione, per cui in caso di richieste il cui ammontare risulti essere superiore a tale somma, le domande in esubero verranno rinviate all'esercizio successivo nell'ordine del protocollo di arrivo.

3. Il Responsabile del servizio competente, verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con propria determina.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda.

1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta libera ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 Tabella-allegato "B", utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o estraibile dal sito internet del Comune, sottoscritta dal richiedente e corredata di:

a. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

b. certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità:

c. autocertificazione dello stato di famiglia.

2. La domanda dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

3. In sede di prima applicazione, per i nati o gli adottati alla data dell'adozione del presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

4. La domanda dovrà essere consegnata personalmente o spedita a mezzo posta all'indirizzo: Via IX Ottobre 1963 n.4, 33080 ERTO E CASSO (PN), oppure a mezzo di posta elettronica

certificata: comune.ertoecasso@certgov.fvg.it.

Art. 5 – Controlli, esclusioni e recuperi.

1. Sulle autocertificazioni contenute nella domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.
2. Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo nei seguenti casi:
 - a. false dichiarazioni;
 - b. trasferimento residenza in altro Comune;
 - c. irreperibilità accertata.
3. Nei suddetti casi nonché nell'ipotesi di trasferimento della residenza anteriormente all'anno dall'erogazione del contributo in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2, comma 3, viene attivata la procedura di recupero di quanto erogato.

Art. 6 – Norme finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore esperite le formalità di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, dell'adozione del presente Regolamento verrà data comunicazione mediante avviso da pubblicare sul sito comunale.